

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

La proposta di legge introduce nella legge istitutiva della società in house Sviluppo Toscana s.p.a., come rivisitata dalla L.R. 19/2018, alcune modifiche riguardanti le attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, nonché alcune disposizioni riguardanti il pagamento di dette attività svolte a supporto della Regione nel quadro degli affidamenti "in house providing" di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, riguardo le attività svolte da Sviluppo Toscana quale organismo intermedio, si ritiene opportuno che detto ruolo non sia limitato al solo POR FESR 2014-2020, potendosi riferire anche a successivi cicli di programmazione, e che sia estensibile anche ad altri programmi operativi di fondi SIE.

Riguardo le modalità di finanziamento delle attività previste nel "Piano delle Attività", ferma restando la distinzione tra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo (distinzione fondata sul carattere strategico e indefettibile o meno delle stesse), alla luce dell'effettiva operatività conseguente alle disposizioni dettate dalla L.R. 19/2018 è necessario stabilire che comunque la Regione riconosce un corrispettivo per l'attività svolta, superando la vigente normativa che riconosce un contributo per le attività a carattere continuativo e un corrispettivo per quelle a carattere non continuativo.

Quindi le due tipologie di attività non comportano per la Regione una diversa modalità di pagamento delle prestazioni rese. Resta comunque aperta la possibilità che la Regione riconosca a Sviluppo Toscana eventuali contributi, purché previsti dalla legge, finalizzati al sostegno di attività proprie svolte in coerenza con politiche di intervento regionali.

Tuttavia la distinzione tra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo ha effetti nelle modalità di determinazione dei costi che concorrono in modo diretto e indiretto allo svolgimento delle attività: mentre per le "non continuative" si applicano i costi unitari (gg/uomo) rappresentati nel tariffario già previsto nella normativa vigente, per le "continuative" si applica il dettaglio esposto nel c.d. "Catalogo Listino", documento non previsto nella norma vigente ma rivelatosi necessario per determinare il costo complessivo di attività ricorrenti, pur sempre tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario.

Tali documenti (tariffario e Catalogo Listino), oggetto di approvazione annuale da parte della Giunta Regionale, contengono la dimostrazione della congruità in attuazione dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

La presente proposta di legge, inoltre, coglie l'occasione per abrogare l'art. 6 bis "Autorizzazione all'assunzione di personale" che ha già dispiegato i propri effetti in relazione al ruolo di organismo intermedio del POR FESR 2014-2020, tenuto conto che comunque l'autorizzazione all'assunzione di personale è vincolata agli indirizzi per l'attività approvati annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, lettera b), della L.R. 28/2008

Art. 1 – Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

L'elenco delle attività comprese nell'oggetto sociale di Sviluppo Toscana s.p.a. è riformulato per non limitarlo al solo POR FESR 2014-2020, potendosi riferire anche a successivi cicli di programmazione, ed estensibile anche ad altri programmi operativi di fondi SIE.

Art. 2 - Piano delle attività. Modiche all'articolo 3 bis della l.r. 28/2008

Confermata la distinzione tra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, si stabilisce che in entrambi i casi la Regione riconosce un corrispettivo per l'attività svolta.

La distinzione tra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo ha effetti nelle modalità di determinazione dei costi che concorrono in modo diretto e indiretto allo svolgimento delle attività: mentre per le “non continuative” si applicano i costi unitari rappresentati nel tariffario già previsto nella normativa vigente, per le “continuative” si applica il dettaglio esposto nel c.d. “Catalogo Listino”, costruito tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario.

Tali documenti (tariffario e Catalogo-Listino), oggetto di approvazione annuale da parte della Giunta Regionale, contengono la dimostrazione della congruità in attuazione dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – Autorizzazione all'assunzione di personale. Abrogazione dell'articolo 6-bis della l.r. 28/2008

L'art. 6 bis “Autorizzazione all'assunzione di personale” è abrogato, in quanto ha già dispiegato i propri effetti in relazione al ruolo di organismo intermedio del POR FESR 2014-2020.

Art. 4 – Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 6 ter della l.r. 28/2008

Le due tipologie di attività (continuative e non continuative) previste nel Piano di Attività non comportano per la Regione una diversa modalità di pagamento delle prestazioni rese, che è sempre un corrispettivo. Resta comunque aperta la possibilità che la Regione riconosca a Sviluppo Toscana eventuali contributi, purché previsti dalla legge.

Art. 5 - Disposizione finanziaria

La norma specifica che le presenti disposizioni di modifica della L.R. 28/2008 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.